SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 143**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 giugno 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 14 giugno 1989, n. 235.

Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1989, n. 135, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 aprile 1989, n. 135, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GAVA, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 21 aprile 1989, n. 135, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 94 del 22 aprile 1989.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3854):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro dell'interno (GAVA) il 22 aprile 1989.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 aprile 1989.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 2 maggio 1989.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 maggio 1989.

Esaminato dalla I commissione il 30 maggio 1989.

Esaminato in aula e approvato il 31 maggio 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1796):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 2 giugno 1989.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 6 giugno 1989.

Esaminato dalla 1ª commissione il 6 giugno 1989.

Esaminato in aula e approvato il 7 giugno 1989.

89G0307

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 22 maggio 1989.

Autorizzazione alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Lombardia per il finanziamento di interventi in materia di acquedotti di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1988);

Visto in particolare l'art. 17, comma 38, della citata legge che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni di opere di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti non di competenza statale nonché per le relative opere di adduzione;

Considerato che, ai sensi della medesima disposizione, per la finalità di cui sopra, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con oneri di ammortamento, valutati in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato;

Considerato, altresì, che a norma dello stesso art. 17, comma 38, una quota non inferiore al 50% dei predetti mutui è riservata agli interventi da effettuare nelle regioni meridionali;

Visto lo stesso art. 17, comma 42, che prescrive che per gli interventi di cui sopra i relativi progetti siano presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, prescrivendo, altresì, che detti criteri, in particolare, prevedano la revoca dell'autorizzazione alla concessione del mutuo nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultino avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo stesso;

Vista la deliberazione adottata dal CIPE in data 14 giugno 1988 con la quale sono stati stabiliti i requisiti di ammissibilità dei progetti nonché gli obiettivi prioritari in base ai quali formulare l'ordine di priorità delle opere da realizzare contestualmente alla presentazione dei relativi

progetti al Ministero dei lavori pubblici, nonché le modalità ed i termini di presentazione degli elaborati progettuali;

Vista la circolare ministeriale 28 giugno 1988, n. 279, con la quale, in conformità, quanto stabilito nella deliberazione CIPE soprarichiamata, sono state fornite alle regioni e alle province autonome istruzioni circa le modalità di presentazione degli elaborati progettuali e diramata la scheda-tipo da trasmettere, debitamente compilata, a corredo di ogni singolo progetto;

Vista la nota n. 26267/88.GAB del 27 settembre 1988 con la quale la regione Lombardia ha trasmesso la deliberazione della giunta regionale n. 36432 del 26 settembre 1988 con la quale sono stati inviati i progetti di acquedotti da finanziare e le priorità degli stessi;

Visti il telegramma del Ministero dei lavori pubblici n. 60/ACQ del 17 gennaio 1989, richiedente un unico elenco con ordine di priorità definitivo dei progetti da finanziare, e la nota n. 191/89/Segr. del 3 aprile 1989, con la quale la regione ha inviato l'elenco unitario definitivo dei progetti prioritari;

Vista la nota 9 maggio 1988, n. 9533, con la quale la regione ha richiesto di finanziare uno stralcio funzionale dell'importo di lire 1,75 miliardi il progetto del Consorzio Brianza sud orientale (Como), inserito al diciannovesimo posto del suddetto elenco unitario definitivo dei progetti prioritari con un importo di 7,4 miliardi di lire;

Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sui singoli progetti, ai fini della verifica della loro rispondenza ai requisiti di ammissibilità nonché del rispetto degli obiettivi prioritari fissati dalla deliberazione CIPE datata 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)», è autorizzata la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Lombardia di mutui finalizzati alla esecuzione degli interventi sottoindicati:

Denominazione dell'intervento	Importo da finanziare (Lire × 1000)
1) Comunità montana Valle Imagna - Realizzazione e completamento di impianti di acquedotto	2.250.000
2) Comune di Palazzolo - Progetto di potenziamento e ristrutturazione dell'acquedotto civico	1.897.200
3) Comune di Abbiategrasso - Estensione della rete di acquedotto cittadina	1.486.800
4) Consorzio acquedotto Alto Pavese - Progetto di completamento e ampliamento dell'acquedotto consorziale	1.233.000
5) Comune di Urgnano - Completamento, rifacimento e ampliamento della rete idrica	1.057.500
6) Comune di Rovato - Progetto di rifacimento ed ampliamento della rete del centro abitato	1.741.500
7) Azienda servizi municipalizzati di Codogno - Ristrutturazione, rifacimento e potenziamento dell'acquedotto civico	4.471.200
8) Comune di Val di Nizza - Progetto di riordino, potenziamento e ammodernamento dell'acquedotto comunale	1.210.500
9) Consorzio Merate - Condotte adduttrici dell'acquedotto consortile dalla centrale «Ceppo» ai serbatoi	1.890.000
10) Comune di Tavernola Bergamasca - Progetto 3° lotto per la ristrutturazione dell'acquedotto civico	954.000
11) Comune di Salò - Progetto esecutivo dell'acquedotto comunale (2° lotto - 2° stralcio)	1.347.300
12) Consorzio acqua potabile - Potenziamento dell'acquedotto del comune di Triuggio	1.305.000
13) Comune di Mede - Progetto di adeguamento e completamento dell'acquedotto comunale nel capoluogo e nelle frazioni	1.340.100
14) Comune di Pieve di Coriano - Costruzione dell'acquedotto comunale	1.080.000
15) Comune di Villongo - Progetto per la riduzione della carenza idrica e la razionalizzazione del servizio	1.326.600
16) Comunità Valle Cavallina - Progetto esecutivo dell'acquedotto dei laghi (1° lotto)	9.180.000
17) Consorzio Brianza sud orientale - Lavori di completamento dell'acquedotto consortile (1° lotto - stralcio funzionale)	1.575.000
18) Comune di Zeme Lomellina - Progetto di completamento dell'acquedotto comunale	945.000

Roma, addì 22 maggio 1989

Il Ministro: FERRI

89A2649

DECRETO 22 maggio 1989.

Autorizzazione alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Emilia-Romagna per il finanziamento di interventi in materia di acquedotti di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1988);

Visto in particolare l'art. 17, comma 38, della citata legge che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni di opere di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti non di competenza statale nonché per le relative opere di adduzione;

Considerato che, ai sensi della medesima disposizione, per le finalità di cui sopra, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con oneri di ammortamento, valutati in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato;

Considerato, altresì, che a norma dello stesso art. 17, comma 38, una quota non inferiore al 50% dei predetti mutui è riservata agli interventi da effettuare nelle regioni meridionali;

Visto lo stesso art. 17, comma 42, che prescrive che per gli interventi di cui sopra i relativi progetti siano presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, prescrivendo, altresì, che detti criteri, in particolare, prevedano la revoca dell'autorizzazione alla concessione del mutuo nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultino avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo stesso;

Vista la deliberazione adottata dal CIPE in data 14 giugno 1988 con la quale sono stati stabiliti i requisiti di ammissibilità dei progetti nonché gli obiettivi prioritari in base ai quali formulare l'ordine di priorità delle opere da realizzare contestualmente alla presentazione dei relativi progetti al Ministero dei lavori pubblici, nonché le modalità ed i termini di presentazione degli elaborati progettuali;

Vista la circolare ministeriale 28 giugno 1988, n. 279, con la quale, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione CIPE soprarichiamata, sono state fornite alle regioni e alle province autonome istruzioni circa le modalità di presentazione degli elaborati progettuali e diramata la scheda-tipo da trasmettere, debitamente compilata, a corredo di ogni singolo progetto;

Vista la nota n. 3201/Pres del 21 settembre 1988 con la quale la regione Emilia-Romagna, in attuazione della deliberazione della giunta regionale n. 4690 del 20 settembre 1988, ha trasmesso i progetti di acquedotti da finanziare elencati separatamente per ogni provincia;

Visti il telegramma 14 novembre 1988, n. 30/ACQ del Ministero dei lavori pubblici e la successiva nota di risposta n. 4148 del 24 novembre 1988, con la quale il presidente della giunta regionale ha trasmesso un unico elenco dei progetti da finanziare ordinati con priorità decrescenti;

Vista la nota n. 9022 del 28 aprile 1989 con la quale l'assessore all'ambiente e difesa del suolo della regione ha inviato chiarimenti tecnici e note esplicative sui progetti inseriti ai posti n. 5, n. 8, n. 9, n. 10 e n. 11 del citato ordine di priorità definitivo;

Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sui singoli progetti, ai fini della verifica della loro rispondenza ai requisiti di ammissibilità nonché del rispetto degli obiettivi prioritari fissati dalla deliberazione CIPE datata 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)», è autorizzata la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Emilia-Romagna di mutui finalizzati alla esecuzione degli interventi sottoindicati:

Denominazione dell'intervento	Importo da finanziare (Lire × 1000)
1) Progetti di razionalizzazione e potenziamento dell'acquedotto di Val Nure . . .	3.600.000
2) Progetto di collegamento dell'acquedotto Valle Uso all'acquedotto di Romagna	900.000
3) Interventi di ristrutturazione e razionalizzazione del servizio idrico nell'area della Valconca	2.205.000
4) Progetto di rete secondaria al servizio delle frazioni Samboseto, Diolo e Carzeto	1.759.500
5) Ampliamento della rete idrica dell'acquedotto comunale di Russi.	956.700
6) Ristrutturazione della rete di distribuzione idrica del comune di Monzuno . . .	2.430.000
7) Raddoppio e potenziamento della dorsale idrica dell'alta collina (Sottoprogetti 1 - 2 - 3)	5.490.000
8) Potenziamento del sistema idrico Medio Ferrarese - Condotta adduttrice Gambulanga - Portomaggiore	2.160.000
9) Potenziamento, adeguamento e ristrutturazione della rete di distribuzione idrica di Gatteo a Mare.	1.620.000
10) Ristrutturazione del sistema di approvvigionamento idrico dell'acquedotto consortile della Valle del Conca	1.637.100

Roma, addì 22 maggio 1989

Il Ministro: FERRI

89A2650

DECRETO 22 maggio 1989.

Autorizzazione alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Molise per il finanziamento di interventi in materia di acquedotti di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1988);

Visto in particolare l'art. 17, comma 38, della citata legge che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni di opere di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti non di competenza statale nonché per le relative opere di adduzione;

Considerato che, ai sensi della medesima disposizione, per le finalità di cui sopra, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con oneri di ammortamento, valutati in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato;

Considerato, altresì, che a norma dello stesso art. 17, comma 38, una quota non inferiore al 50% dei predetti mutui è riservata agli interventi da effettuare nelle regioni meridionali;

Visto lo stesso art. 17, comma 42, che prescrive che per gli interventi di cui sopra i relativi progetti siano presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, prescrivendo, altresì, che detti criteri, in particolare, prevedano la revoca dell'autorizzazione alla concessione del mutuo nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultino avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo stesso;

Vista la deliberazione adottata dal CIPE in data 14 giugno 1988 con la quale sono stati stabiliti i requisiti di ammissibilità dei progetti nonché gli obiettivi prioritari in base ai quali formulare l'ordine di priorità delle opere da realizzare contestualmente alla presentazione dei relativi progetti al Ministero dei lavori pubblici, nonché le modalità ed i termini di presentazione degli elaborati progettuali;

Vista la circolare ministeriale 28 giugno 1988, n. 279, con la quale, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione CIPE soprarichiamata, sono state fornite alle regioni e alle province autonome istruzioni circa le modalità di presentazione degli elaborati progettuali e diramata la scheda-tipo da trasmettere, debitamente compilata, a corredo di ogni singolo progetto;

Vista la nota n. 10057 del 27 settembre 1988 con la quale la regione Molise, in attuazione della deliberazione della giunta regionale n. 3831 del 26 settembre 1988, ha trasmesso i progetti di acquedotti elencandoli in ordine di priorità;

Visti il telegramma 10 febbraio 1989, n. 70/ACQ, del Ministero dei lavori pubblici e la successiva nota di risposta dell'assessorato ai lavori pubblici della regione n. 3904 del 18 aprile 1988, con la quale veniva modificato il precedente ordine di priorità ed i relativi importi dei progetti indicati nella precedente delibera regionale e si comunicava di avere predisposto uno stralcio funzionale dell'importo di 2,5 miliardi di lire per il progetto inserito al primo posto del citato ordine di priorità definitivo;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sui singoli progetti, ai fini della verifica della loro rispondenza ai requisiti di ammissibilità nonché del rispetto degli obiettivi prioritari fissati dalla deliberazione CIPE datata 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)», è autorizzata la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Molise di mutui finalizzati alla esecuzione degli interventi sottoindicati:

Denominazione dell'intervento	Importo da finanziare (Lire × 1000)
1) *Acquedotto Molisano Sinistro* - Completamento del tratto fra Colle S. Onofrio e Colle Montagnola (1° stralcio funzionale)	2.250.000
2) *Acquedotto «Alto Molise»* - Interventi urgenti per la razionalizzazione del servizio idrico	1.233.000

Roma, addì 22 maggio 1989

Il Ministro: FERRI

89A2651

DECRETO 22 maggio 1989.

Autorizzazione alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Basilicata per il finanziamento di interventi in materia di acquedotti di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988 (legge finanziaria 1988).

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1988);

Visto in particolare l'art. 17, comma 38, della citata legge che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni di opere di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti non di competenza statale nonché per le relative opere di adduzione;

Considerato che, ai sensi della medesima disposizione, per le finalità di cui sopra, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con oneri di ammortamento, valutati in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato;

Considerato, altresì, che a norma dello stesso art. 17, comma 38, una quota non inferiore al 50% dei predetti mutui è riservata agli interventi da effettuare nelle regioni meridionali;

Visto lo stesso art. 17, comma 42, che prescrive che per gli interventi di cui sopra i relativi progetti siano presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, prescrivendo, altresì, che detti criteri, in particolare, prevedano la revoca dell'autorizzazione alla concessione del mutuo nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultino avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo stesso;

Vista la deliberazione adottata dal CIPE in data 14 giugno 1988 con la quale sono stati stabiliti i requisiti di ammissibilità dei progetti nonché gli obiettivi prioritari in base ai quali formulare l'ordine di priorità delle opere da realizzare contestualmente alla presentazione dei relativi progetti al Ministero dei lavori pubblici, nonché le modalità ed i termini di presentazione degli elaborati progettuali;

Vista la circolare ministeriale 23 giugno 1988, n. 279, con la quale, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione CIPE soprarichiamata, sono state fornite alle regioni e alle province autonome istruzioni circa le modalità di presentazione degli elaborati progettuali e diramata la scheda-tipo da trasmettere, debitamente compilata, a corredo di ogni singolo progetto;

Visti il telex n. 7380 del 28 settembre 1988 e la successiva nota n. 7918 del 17 ottobre 1988, con la quale la regione Basilicata ha trasmesso i progetti da finanziare elencati in ordine di priorità;

Vista la nota n. 1731 dell'8 marzo 1989 con la quale la regione ha trasmesso copia della deliberazione della giunta regionale n. 5675 del 27 settembre 1988 relativa ai progetti di acquedotti da finanziare, già trasmessi al Ministero dei lavori pubblici e la loro elencazione nell'ordine di priorità decrescente sopracitato;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sui singoli progetti, ai fini della verifica della loro rispondenza ai requisiti di ammissibilità nonché del rispetto degli obiettivi prioritari fissati dalla deliberazione CIPE datata 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)», è autorizzata la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Basilicata di mutui finalizzati alla esecuzione degli interventi sottoindicati:

Denominazione dell'intervento	Importo da finanziare (Lire × 1000)
1) *Melfi* - Lavori di sistemazione delle opere di presa Maddalena e San Felice dell'acquedotto comunale	1.350.000
2) *Terranova del Pollino* - Lavori di rifacimento degli acquedotti comunali e delle opere di presa	1.643.400
3) *Bella e Baragiano* - Lavori di sistemazione delle opere di presa e di costruzione di nuove captazioni	1.800.000
4) *Ruoti* - Lavori di captazione di sorgenti per integrazione di acquedotti locali	2.430.000

Roma, addì 22 maggio 1989

Il Ministro: FERRI

89A2652

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 1° giugno 1989.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Macerata ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva in ordine agli assegni bancari prodotti a partire dal 1° gennaio 1986.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979 con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta della Cassa di risparmio di Macerata del 14 giugno 1988;

Considerato che gli atti e documenti oggetto della richiesta non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

La Cassa di risparmio di Macerata è autorizzata ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i documenti decorrenti dal 1° gennaio 1986 che costituiscono la categoria «assegni bancari».

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1989

Il Ministro: BONO PARRINO

89A2702

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 maggio 1989.

Risistemazione del servizio doganale aeroportuale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale ed in particolare l'art. 9;

Visto l'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 83/643 relativa alle agevolazioni dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'ar. 1, legge 29 ottobre 1984, n. 734, con la quale è stato modificato l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Considerato che sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenza doganale sugli aeroporti gli interventi dei funzionari doganali su detti scali vengono spesso disposti da dogane molto distanti invece che da quelle più vicine, con conseguenti ritardi nell'espletamento del servizio;

Tenuto conto, in considerazione delle accresciute esigenze dei traffici aerei internazionali, della necessità di rendere più rapido tale servizio doganale;

Ravvisato che, in dipendenza di quanto sopra, devono essere adottati opportuni correttivi alle attuali disposizioni nel particolare settore mediante una diversa distribuzione di competenze tra i vari uffici doganali;

Ritenuto che, conseguentemente, la tabella *A* del citato decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modifiche sia opportunamente modificata;

Decreta:

Art. 1.

I servizi doganali sugli aeroporti della Repubblica vengono resi da uffici che rientrano nella competenza territoriale della circoscrizione doganale in cui tali scali aerei sono situati.

Art. 2.

In deroga a quanto stabilito nel precedente art. 1 la circoscrizione doganale di Milano 2 ha competenza territoriale sugli aeroporti situati nella provincia di Milano e sull'aeroporto della Malpensa.

Art. 3.

La tabella *A*, allegata al decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modifiche, concernente la delimitazione territoriale delle circoscrizioni doganali, risulta modificata in conformità a quanto stabilito negli articoli precedenti.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 1989 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A2699

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 maggio 1989.

Abilitazione della filiale italiana della Morgan Guaranty Trust Company of New York a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti;

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, disponendo altresì che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 526, ed in particolare l'art. 32, che ha esteso le garanzie statali previste dal citato art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, a tutte le operazioni di finanziamento effettuate, nel settore dell'agricoltura, dalla Banca europea per gli investimenti ai sensi dell'art. 130 del trattato di Roma, a favore di enti pubblici nonché di istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario;

Vista la domanda in data 24 febbraio 1989, con la quale la Morgan Guaranty Trust Company of New York ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

La filiale italiana della Morgan Guaranty Trust Company of New York è abilitata a contrarre prestiti con la B.E.I.:

A) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza dell'ex Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni.

B) Ai sensi dell'art. 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526, per destinarne il ricavo in operazioni di credito agrario.

Art. 2.

L'utilizzo dei finanziamenti di cui al precedente art. 1 dovrà avvenire nel rispetto dalla normativa legislativa e statutaria che regolamenta l'attività dello stesso istituto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1989

Il Ministro: AMATO

89A2700

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 maggio 1989.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali ai fini delle ritenute previdenziali ed assistenziali a favore del personale supplente in servizio in istituzioni scolastiche italiane all'estero.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 agosto 1982, n. 604, concernente la revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonché ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri;

Visto l'art. 25 della predetta legge il quale stabilisce che i supplenti sono retribuiti in relazione alle ore di servizio effettivamente prestate sulla base di una retribuzione determinata secondo il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 165, quarto comma, del titolo VI «Impiegati assunti a contratto dagli uffici all'estero» del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, il quale stabilisce che i contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all'INPS ed all'ENPAS sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro;

Vista la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, che elenca gli assegni base per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero;

Considerata l'opportunità di determinare la retribuzione convenzionale per il personale docente cui sono conferite supplenze temporanee di insegnamento presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero;

Tenuto conto che la predetta determinazione deve essere effettuata per i docenti di scuole elementari e materne (sesto livello) e di scuole secondarie (settimo livello);

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1982 emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro, con il quale sono state determinate retribuzioni convenzionali per il personale a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari;

Viste le tabelle di stipendio base decorrenti dall'anno 1982 per il personale di analogo livello in servizio nelle scuole statali site nel territorio metropolitano;

Tenuto conto ai fini della predetta determinazione delle quote per indennità integrativa, per tredicesima mensilità e dell'aumento retributivo per carichi di famiglia;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Decreta:

Le retribuzioni convenzionali mensili ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nei riguardi del personale docente cui sono conferite supplenze temporanee di insegnamento presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero ai sensi dell'art. 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604, sono determinate nelle seguenti misure:

	Livello VI	Livello VII
1982	612.000	700.000
1983	729.000	835.000
1984	844.000	968.000
1985	947.000	1.086.000
1986	1.032.000	1.198.000
1987	1.109.000	1.303.000
1988	1.171.000	1.390.000

Dette retribuzioni convenzionali sono aumentate della stessa misura percentuale e con le stesse decorrenze degli aumenti delle pensioni verificatesi in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1989

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CARLOTTO

Il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
GITTI

89A2716

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 giugno 1989.

Assegnazione alla regione Lombardia di fondi previsti dall'art. 2 della legge 20 maggio 1988, n. 159, per opere igieniche in provincia di Como. (Ordinanza n. 1737/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159;

Vista la nota n. 1118/PPIR del 21 giugno 1988 del presidente della regione Lombardia, nella quale vengono richieste L. 251.100.000.000 per la realizzazione del programma di opere idrauliche e di consolidamento del suolo predisposto ai sensi dell'art. 2 della legge 20 maggio 1988, n. 159;

Vista la deliberazione n. 33973 del 14 giugno 1988 della giunta della regione Lombardia con la quale si approva il suddetto programma;

Vista la nota n. 8176 del 20 aprile 1989 a firma dell'assessore ai lavori pubblici della regione Lombardia con la quale viene richiesto il finanziamento di n. 29 interventi nella provincia di Como per opere igienico-sanitarie danneggiate dagli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987, per un importo totale di L. 3.150.000.000;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di Como n. 470-*bis* del 16 marzo 1989 nelle quali si attesta l'esistenza del nesso di causalità tra gli interventi proposti in argomento e gli eventi calamitosi di cui sopra;

Visto l'art. 5, comma 2, del citato decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, il quale prescrive che le regioni o le province autonome interessate devono altresì illustrare le caratteristiche delle opere e dei lavori e documentarne l'andamento e la conclusione;

Ritenuto che, ai fini di tali adempimenti, appare necessario disporre che la regione Lombardia invii al servizio opere pubbliche di questo dipartimento periodiche relazioni sull'andamento dei lavori di ogni singolo intervento nonché una relazione finale sulla conclusione di ognuno di essi;

Ritenuto altresì necessario disporre, agli stessi fini, che il medesimo servizio opere pubbliche, ferma la competenza della regione interessata in ordine ai propri controlli inerenti alla congruità dei prezzi previsti, alla retta gestione degli interventi ed alla buona esecuzione delle

opere, esegua, se necessario, controlli sulla gestione degli interventi e sull'esecuzione delle singole opere, avvalendosi, eventualmente, anche della collaborazione del provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia;

Considerata la necessità di aderire alla citata richiesta di finanziamento, data l'importanza di detti interventi per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e per il ripristino della situazione anteriore agli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnata alla regione Lombardia la somma di L. 3.150.000.000 per gli interventi nei comuni di seguito indicati e per i relativi importi:

Barzio: regimazione Valle dei «Cani»	L.	85.000.000
Bellano: interventi vari	»	50.000.000
Cassina Valsassina: protezione sorgente Combalino - tombinatura via delle Grigne	»	216.000.000
Casargo: presa Giumello e relativa condotta	»	100.000.000
Cremia: acquedotti in Valle Panico	»	80.000.000
Domaso: acquedotti, strade interne, fognature	»	213.000.000
Dongo: fognatura, acquedotto Campiedi, depuratore S. Stefano	»	223.000.000
Dorio: pista a lago per manutenzione depuratore	»	63.000.000
Dosso Lirio: acquedotto e serbatoio Val di Prennaro tombinature	»	360.000.000
Garzeno: abbassamento falda a Colorina	»	70.000.000
Gera Lario: danni alla prese e condotte a Rinada	»	80.000.000
Germasino: acquedotto	»	40.000.000
Gravedona: fognature a Castello e limitrofe	»	200.000.000
Introzzo: acquedotto Chiarallago, acquedotto Agrogno, fognature	»	125.000.000
Moggio Valsassina: acquedotto Valle di Faggio	»	250.000.000
Montemezzo: fessurazioni vasche a Ronco, prese e tubazioni	»	100.000.000
Parlasco: acquedotto Piazzo e fognatura «Le Balze»	»	35.000.000
S. Abbondio: acquedotto e fognature	»	134.000.000
Sorico: rifacimento prese e fognature	L.	260.000.000
Taceno: manufatti acquedotto Linale	»	80.000.000
Tremenico: captazione Valle Vaniga	»	126.000.000
Trezzone: rifacimento prese	»	90.000.000
Varenna: depurazione Varenna e Fiumelatte	»	58.000.000
Vestreno: manufatto acquedotto e tronchi di fognatura	»	112.000.000

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile, come integrato con i fondi disposti dall'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, e, per la loro attuazione, la regione Lombardia può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previo esperimento di gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte.

Art. 4.

La regione Lombardia invierà periodicamente al servizio opere pubbliche del dipartimento per la protezione civile relazioni sull'andamento dei lavori di ogni singolo intervento nonché una relazione finale sulla conclusione di ognuno di essi.

Art. 5.

Ferma la competenza della regione Lombardia in ordine ai propri controlli inerenti la retta gestione degli interventi e la buona esecuzione delle opere, il servizio opere pubbliche del dipartimento esegue, se necessario, verifiche sulla gestione degli interventi e sulla esecuzione delle singole opere, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione del provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia.

Art. 6.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla collaudazione delle opere nominando le apposite commissioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2740

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del consolato onorario di Kingston (Giamaica)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Fay Seaga Tortello, console onorario in Kingston (Giamaica), con circoscrizione territoriale comprendente il territorio dello Stato della Giamaica, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

interventi presso le autorità competenti in favore di cittadini italiani residenti nella circoscrizione e/o di passaggio, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Caracas o il consolato generale d'Italia in Caracas, a seconda del tipo di intervento.

Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale del 15 giugno 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 luglio 1984.

Roma, addì 8 giugno 1989

Il Ministro: ANDREOTTI

89A2741

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 9 maggio 1989 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallotecnica Sarda, con sede in Cagliari e stabilimento in Portoscuso (Cagliari), è prolungata al 31 dicembre 1988.

Il presente decreto è applicabile esclusivamente alle unità lavorative che maturano il diritto al prepensionamento entro il 31 dicembre 1988 ed ha operatività individuale fino al giorno del conseguimento del diritto stesso per ciascuna unità interessata.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto Nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1989 in favore di due dipendenti dalla S.p.a. Metalmeccanica del Tirso, ora Nuova metalmeccanica del Tirso, occupati presso lo stabilimento di Bolotana (Nuoro), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 e 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 marzo 1988 al 18 dicembre 1988.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1989 in favore di ventitre operaie dipendenti dalla S.r.l. S.G.3 Confezioni, occupati presso lo stabilimento di Oricola (L'Aquila), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° marzo 1989 al 28 febbraio 1990.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1989 in favore di tredici operai ed una impiegata dipendenti dalla I.G.C. Giocattoli Max, occupati presso lo stabilimento di Lanciano (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a:

30 ore settimanali per una impiegata;

12 ore settimanali per undici operai dal 12 dicembre 1988 al 28 aprile 1989;

20 ore settimanali per undici operai dal 29 aprile 1989 all'11 giugno 1989;

12 ore settimanali per due operai del reparto stampaggio dal 12 dicembre 1988 al 28 aprile 1989;

20 ore settimanali per due operai del reparto stampaggio dal 29 aprile 1989 all'11 giugno 1989,

è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 12 dicembre 1988 all'11 giugno 1989.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1989 in favore di quattordici operai ed una impiegata dipendenti dalla S.a.s. I.G.C. Giocattoli Max, occupati presso lo stabilimento di Lanciano (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a:

30 ore settimanali per l'impiegata da 13 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;

20 ore settimanali per dodici operai dal 13 giugno 1988 al 31 luglio 1988 e dal 29 agosto 1988 all'11 dicembre 1988;

20 ore settimanali per due operai del reparto stampaggio dal 13 giugno 1988 al 29 luglio 1988 e dal 29 agosto 1988 all'11 dicembre 1988;

8 ore settimanali per quattordici operai dal 1° agosto 1988 al 28 agosto 1988,

è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 13 giugno 1988 all'11 dicembre 1988.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1989 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Acciaierie e ferriere pugliesi di Giovinazzo (Bari) in amministrazione straordinaria, è prolungata al 31 dicembre 1988.

Il presente decreto è applicabile esclusivamente alle unità lavorative che maturano il diritto al prepensionamento entro il 31 dicembre 1988 ed ha operatività individuale fino al giorno del conseguimento del diritto stesso per ciascuna unità interessata.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1989 in favore di quattrocentocinque dipendenti dalla S.p.a. Tirsotex, occupati presso lo stabilimento di Macomer (Nuoro), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° agosto 1988 al 30 luglio 1989.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1989 in favore di quarantadue lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.D.P., occupati presso lo stabilimento di San Secondo Parmense (Parma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 15 ore settimanali, con distribuzione dell'orario su turni plurisettimanali di 10 e 20 ore per settimana, alternativamente, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 9 giugno 1989.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1989 in favore di settantadue dipendenti di cui settanta operai e due intermedi dipendenti della S.p.a. Mariella, occupati presso lo stabilimento di Meldola (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 36 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 5 dicembre 1988 al 2 dicembre 1989.

89A2690

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale «Janello Torriani» in Cremona, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Cremona n. 1153 div. 2ª del 12 maggio 1989, l'istituto tecnico industriale «Janello Torriani» di Cremona è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla famiglia Ghidelli, dagli allievi e dal personale dell'istituto la somma di L. 3.557.200 da devolvere a borsa di studio intitolata a Roberto Ghidelli.

89A2691

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *A)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 3 agosto 1988, non ha riconosciuto la condizione di ristrutturazione aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Cotto Bacconi S.r.l. di Impruneta (Firenze) e stabilimento di Greve (Firenze) e Cotto Bacconi S.d.f. di Impruneta (Firenze) - 4 maggio 1987;

2) Istituto biochimico sperimentale Ibis S.p.a. di Firenze - 14 dicembre 1987;

3) Italcardano S.p.a., con sede in Pero (Milano) e stabilimento di Crescentino (Vercelli) - 29 febbraio 1988;

4) Magnolia S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Rescaldina (Milano) - 3 agosto 1988;

5) Manifattura maglierie bustese S.p.a., con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento di Busto Arsizio e Vanzaghello (Milano) - 31 agosto 1987;

6) Merloni elettrodomestici S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Acerra (Napoli) - dal 4 agosto in poi;

7) Nuovo pastificio S. Antonio Biagio Lecce S.p.a. di Carolei (Cosenza) - 10 novembre 1985;

8) Orgarf S.r.l. di Milano - 1° settembre 1986;

9) S.I.C.O. S.r.l., con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e stabilimento ed uffici di Burago di Molgora (Milano) - 1° ottobre 1986;

10) Siirtec costruzioni S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Arluno (Milano) - 20 luglio 1987;

11) Vetreria Cogliati S.a.s. di Lissone (Milano) - 1° gennaio 1987.

89A2670

Reiezione della richiesta di accertamento della condizione di crisi occupazionale nell'area di S. Maria Capua Vetere ai sensi del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1988, non ha riconosciuto la permanenza della condizione di crisi occupazionale nell'area industriale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di metanizzazione della rete urbana a decorrere dal 5 giugno 1987.

89A2668

Reiezione della richiesta di accertamento della condizione di crisi occupazionale nell'area di Caivano, Acerra e Orta di Atella, ai sensi del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1988, non ha riconosciuto la permanenza della condizione di crisi occupazionale nell'area di Caivano, Acerra (Napoli) e Orta di Atella (Caserta) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione di Napoli nord - PS3/144 - a decorrere dal 28 febbraio 1987.

89A2669

Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *C)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 3 agosto 1988, non ha riconosciuto la condizione di crisi aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Carlux S.r.l. di Silvano d'Orba (Alessandria) - 21 dicembre 1987;

2) Ceramiche Aita S.a.s. di Arzano (Napoli) - dal 4 agosto in poi;

3) Fa.Co.M. S.r.l., con sede in Pavia e stabilimento di Mignanego (Genova) - 19 ottobre 1987;

4) F.lli Statti S.r.l. di Lamezia Terme (Catanzaro) - 22 marzo 1986;

5) Leather sole S.r.l. di Ascoli Piceno - 2 ottobre 1987;

6) Omino di ferro S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Casorate Primo (Pavia) - ottobre 1986;

7) Sameton S.p.a. ora Nuova Samim S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Ponte Nossa (Bergamo) - dal 3 agosto 1988;

8) Schwarz Italia S.p.a. di Lodi (Milano) - dal 3 agosto 1988;

9) S.I.Pr.E. S.r.l. di Tavagnacco (Udine) - 1° aprile 1987;

10) Società del cotto antico S.p.a. di Todi (Perugia) - aprile 1986;

11) Spit S.p.a. di Torino - luglio 1987;

12) Tralisarda S.p.a., con sede in Cagliari e stabilimento di Assemini (Cagliari) - 3 marzo 1987.

89A2667

Agevolazioni ad imprese industriali localizzate nelle aree meridionali ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 2 maggio 1989, ha ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito nella legge 29 marzo 1979, n. 91, i programmi presentati dalle seguenti società:

FIAT AUTO S.P.A., stabilimento di Termini Imerese (Palermo):
l'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto delle variazioni intervenute nell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili che passano da L. 25.769.000.000 a L. 27.654.065.000, è rideterminato, compresa la maggiorazione settoriale, in L. 6.636.976.000.

AERITALIA S.P.A. - SOCIETÀ AEROSPAZIALE ITALIANA S.P.A., stabilimento di Pomigliano d'Arco:
il contributo in conto capitale, tenuto conto del maggior importo degli investimenti fissi ammissibili che passano da L. 53.127.700.000 a L. 54.373.691.000, è rideterminato, compresa la maggiorazione settoriale, in L. 13.049.686.000.

VIDEOCOLOR S.P.A., stabilimento di Anagni (Frosinone):
l'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto delle variazioni intervenute nell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili che passano da lire 145.408,1 milioni a lire 153.404,1 milioni, è rideterminato, compresa la maggiorazione per il settore, in L. 36.816.984.000.

WEBER S.R.L. E BENDIX ALTECNA S.P.A., stabilimento di Modugno (Bari):
l'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 41.022,8 milioni è determinato in L. 4.675.680.000 compresa la maggiorazione settoriale di un quinto riconosciuta sulla base del disposto di cui all'art. 69, comma 4, del testo unico n. 218/1978.

CEMENTERIA DI AGUSTA S.P.A., stabilimento di Agusta (Siracusa):
l'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti, è determinato in L. 1.258.440.000.

89A2692

Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 2 maggio 1989, ha apportato le seguenti modifiche a progetti già approvati, concernenti le seguenti società:

PETTINATURA DI VERCELLI S.P.A., stabilimento di Vercelli:
a) intestazione dell'agevolazione a suo tempo concessa alla società Pettinatura di Vercelli S.r.l.

CARDWOOL S.P.A. di Pignataro Maggiore (Caserta):
a) estensione del periodo di utilizzo e preammortamento da due anni a due anni e sette mesi e della durata del finanziamento bancario da sette a dieci anni:
b) proroga del termine per la realizzazione del piano dal 31 dicembre 1984 al 31 dicembre 1985.

AUSIMONT S.P.A., stabilimenti di Linate (Milano), Bussi (Pescara), Spinetta Marengo (Alessandria) e Porto Marghera (Venezia):
a) intestazione delle agevolazioni a suo tempo concesse alla Ausimont S.r.l.

CHIMICA LARDERELLO S.P.A., stabilimenti di Larderello (Pisa) e Salina di Volterra (Pisa):
a) intestazione delle agevolazioni a suo tempo concesse alla Samatec S.p.a.

PAI-DEM S.P.A., stabilimento di Porretta Terme (Bologna):
a) proroga del termine di ultimazione del programma al 30 settembre 1989.

I.A.M. - INDUSTRIA AERONAUTICA MERIDIONALE S.P.A., stabilimento di Brindisi:
a) variazione tecniche al programma di ampliamento comportante la riduzione degli investimenti da lire 50.299 milioni a lire 35.989 milioni con la seguente rideterminazione delle agevolazioni a suo tempo concesse:
art. 4, primo comma, della legge n. 675/1977:
lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di lire 6.478,4 milioni;
lettera *b)*: contributo sugli interessi per il finanziamento di lire 12.956,8 milioni deliberato dalla Banca nazionale del lavoro - sezione speciale per il credito industriale;
art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno:
contributo in conto capitale nella misura di lire 6.908,4 milioni.

ALFA LANCIA INDUSTRIALE S.P.A., stabilimenti di Milano-Arese (area nord) e Pomigliano d'Arco (area sud):
a) variazioni tecniche al progetto di ristrutturazione comportanti la riduzione degli investimenti da lire 800.700 milioni di cui lire 9.500 milioni per attrezzature in prestito d'uso al nord, a lire 684.350 milioni di cui 12.230 milioni per attrezzature in prestito d'uso al nord con la seguente rideterminazione a suo tempo concesse:

Area nord:
art. 4, primo comma, della legge n. 675/1977:
lettera *a)*: mutuo agevolato di lire 68.800 milioni;
lettera *b)*: contributo sugli interessi per il finanziamento di lire 137.601 milioni così articolato: lire 67.999 milioni deliberato dall'I.M.I., lire 22.666 milioni deliberato dalla Banca nazionale del lavoro - sezione credito industriale, lire 24.270 milioni deliberato dal Banco di Napoli - sezione credito industriale, lire 22.666 milioni deliberato dal Banco di Sicilia - sezione credito industriale.

Area sud:
art. 4, primo comma, della legge n. 675/1977:
lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di lire 77.796 milioni;
lettera *b)*: contributo sugli interessi per il finanziamento di lire 41.491 milioni deliberato dall'Isveimer;
art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno:
contributo in conto capitale nella misura di lire 62.236,8 milioni.

Investimenti dell'area sud in prestito d'uso nord:
art. 4, primo comma, della legge n. 675/1977:
lettera *a)*: mutuo agevolato diretto di lire 2.037 milioni;
lettera *b)*: contributo sugli interessi per il finanziamento di lire 4.076 milioni deliberato dall'Isveimer.

89A2666

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili nei comuni di Castelnovo ne' Monti, Cerami e Termini Imerese

Con D.A. n. 5339 del 29 maggio 1989 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda un reliquato stradale di mq 144 sito in margine alla strada statale n. 63 «Del Valico del Cerretto» ed identificato presso il catasto terreni del comune censuario di Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia) al foglio n. 39, particella n. 451.

Con D.A. n. 1396 del 29 maggio 1989 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda di un reliquato stradale di mq 53,53 posto in margine alla strada statale n. 120 «Dell'Etna e delle Madonie» in corrispondenza del km 123+000 ed identificato presso il catasto terreni del comune di Cerami (Palermo) al foglio n. 33, particella n. 356.

Con D.A. n. 4185 del 25 febbraio 1989 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda, di due reliquati stradali della superficie complessiva di mq 1.801 siti in fregio alla strada statale n. 120 «Dell'Etna e delle Madonie» ed identificati presso il catasto terreni del comune censuario di Termini Imerese (Palermo) al foglio n. 7, mappali numeri 606, 576, 573 e 577.

89A2694

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla circolare del Ministero dei trasporti 3 maggio 1989, n. D.G./67-D.C. III/13, riguardante: «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 11 febbraio 1989 concernente: "Ulteriori disposizioni in materia di esami di capacità professionale per autotrasportatori"». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1989).

Nella circolare citata in epigrafe, alla pag. 25 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al primo rigo della prima colonna, dove è scritto: «Qualora l'interessato non superi le *due* prove di cui all'art. 5 del decreto ...», si legga: «Qualora l'interessato non superi le *tre* prove di cui all'art. 5 del decreto ...».

89A2755

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 265.000**
- semestrale .... **L. 145.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 40.000**
- semestrale .... **L. 25.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 150.000**
- semestrale .... **L. 85.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 40.000**
- semestrale .... **L. 25.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 150.000**
- semestrale .... **L. 85.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... **L. 500.000**
- semestrale .... **L. 270.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*.	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti .... ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni .... ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni .... ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***

(c. m. 411100891430) L. 1.000